

Determinazione n. 247 di data 20.06.2019

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MUSSI MATTEO COPERTURE INDUSTRIALI E RIMOZIONE AMIANTO CON SEDE A SELLA GIUDICARIE (TN) PER IL RECUPERO, IL TRATTAMENTO E LO SMALTIMENTO DI LASTRE IN CEMENTO AMIANTO RINVENUTE SULLA P.FD. 1566/1 IN LOC. LAVANECH IN C.C. BERSONE E SULLA P.FD. 766 IN FASCIA DI RISPETTO DELLA STRADA DELLA POLSA IN C.C. DAONE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VALDAONE. (CIG. Z1F28C55DF).

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

Premesso che:

- il Comune di Valdaone è proprietario della Malga Lavanech (p.ed. 140/2 in C.C. Bersone) e del pascolo circostante (pp.fd. 1566/1, 1567 e 1569 in C.C. Bersone);
- l'Azienda Agricola Filosi Damiano con sede a Valdaone (TN) in Vico Olivieri n. 6 risulta ad oggi concessionaria della Malga Lavanech e del relativo pascolo per le stagioni di alpeggio 2017-2021;
- in data 04 ottobre 2018 al prot. comunale n. 7480 è giunta una segnalazione da parte dell'anzidetta Azienda Agricola con la quale veniva segnalato che nel lavoro di sfalcio era stato rinvenuto del materiale pericoloso (Eternit), che la zona era stata recintata e che era necessario procedere con la rimozione dello stesso;
- con ordinanza n. 07/2019 di data 15 febbraio 2019 è stata disposta la sospensione immediata della circolazione veicolare lungo le seguenti strade forestali di tipo "B":
 - la strada per la località Ribor, dall'intersezione in località Angleri;
 - la strada per la località Scorzade, dall'intersezione in località Angleri sino al ponte sul Rio Ribor;
 - la strada che conduce alla malga Stabolone, dalla località Cioc;
 - la strada che dalla località Plana conduce alla malga Nova, dal piazzale comunale in località Plana;
 - la strada Doss – Prespù, dalla località Isol sino alla località Prespù;
 - la strada che conduce alla località Crona – C.C. Daone;
 - la strada per la località Pasture, dalla località Gasol;
 - la strada per la località Peschiera;
- con ordinanza n. 38/2019 di data 31 maggio 2019 è stata disposta la revoca parziale dell'ordinanza n. 07/2019 del 15 febbraio 2019 e l'apertura al transito veicolare delle seguenti strade forestali di tipo "B":
 - la strada per la località Ribor, dall'intersezione con la strada Val Borte;
 - la strada che dalla località Plana conduce alla Malga Nova, dalla località Manon;alle condizioni previste dalla L.P. 23.05.2007 n. 11 e ss.mm e dal relativo regolamento di esecuzione;
- a seguito di segnalazione verbale da parte della Polizia Locale della Valle del Chiese è stata evidenziata la presenza di frammenti di lastre in cemento amianto sulla p.fd. 766 in C.C. Daone, di proprietà comunale, in fascia di rispetto della strada della Polsa; con nota giunta al prot. comunale n. 3753 sono stati trasmessi i risultati dell'analisi del campione prelevato risultato positivo e qualificato amianto;

in considerazione degli ulteriori approfondimenti eseguiti e dei riscontri effettuati e ravvisata alla luce di quanto sopra la necessità a termini di legge di bonificare le suddette aree in modo da eliminare ogni tipo di pericolosità per la salute pubblica;

dato atto che si rende obbligatorio affidare in tempi brevi l'intervento succitato a ditta qualificata e specializzata nel settore in considerazione che il personale dipendente in organico non possiede né le attrezzature né i requisiti professionali indispensabili per portare a termine l'intervento in parola;

ritenuto che per la prestazione qui rappresentata è possibile ricorrere alla trattativa privata come consentito a termini del comma 4, dell'articolo 21 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e s.m.i., direttamente con la ditta individuata per la necessità di procedere con la massima urgenza;

sentita a tal proposito la ditta Mussi Matteo Coperture Industriali e Rimozione Amianto con sede a Sella Giudicarie (TN) in Via 3 Novembre n. 33, P.IVA 02233740220 la quale, effettuato il sopralluogo ed esaminato l'intervento si è resa disponibile a realizzare con urgenza i lavori di rimozione, trattamento e smaltimento delle lastre in cemento;

visto il preventivo della ditta Mussi Matteo Coperture Industriali e Rimozione Amianto con sede a Sella Giudicarie (TN) in Via 3 Novembre n. 33, P.IVA 02233740220, per il recupero, il trattamento e lo smaltimento di lastre in cemento amianto rinvenute sulla p.fd. 1566/1 in loc. Lavanech in C.C. Bersone, giunto al prot. comunale n. 8686 in data 15 novembre 2018 per un importo pari a € 5.500,00= oltre ad IVA (22% pari a € 1.210,00=) per un totale complessivo di € 6.710,00=;

visto il preventivo della ditta Mussi Matteo Coperture Industriali e Rimozione Amianto con sede a Sella Giudicarie (TN) in Via 3 Novembre n. 33, P.IVA 02233740220, per il recupero, il trattamento e lo smaltimento di lastre in cemento amianto rinvenute sulla p.fd. 766 in fascia di rispetto della strada della Polsa in C.C. Daone, giunto al prot. comunale n. 4347 in data 30 maggio 2019 per un importo pari a € 1.600,00= oltre ad IVA (22% pari a € 352,00=) per un totale complessivo di € 1.952,00= con un eventuale sconto di € 600,00= nel caso in cui venisse predisposto un piano di lavoro e venisse effettuato un unico viaggio per il trasporto in discarica autorizzata delle lastre rinvenute a Lavanech in C.C. Bersone;

considerato che per quanto riguarda l'area in loc. Lavanech in C.C. Bersone non è stato possibile intervenire immediatamente a causa della presenza di alcuni lavori di somma urgenza per gli eventi calamitosi verificatisi a seguito delle forti precipitazioni temporalesche lungo la strada forestale di tipo "B" di accesso alla Malga e del successivo soprallungare della stagione invernale;

ricordato che il rapporto intercorrente tra committenti e ditte destinatarie dell'incarico deve reggersi, per natura e garanzia di risultati, su uno specifico rapporto di fiducia basato su una verifica dell'adeguatezza dei mezzi e tecniche professionali;

visto il possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti, della rispondenza di quanto offerto alle esigenze e oltre che della convenienza del prezzo offerto;

verificato che la stessa ditta risulta iscritta all'albo nazionale gestori ambientali al numero iscrizione TN/000376, categorie 2-bis e 10A - classe D;

valutata l'opportunità di affidare alla ditta Mussi Matteo Coperture Industriali e Rimozione Amianto con sede a Sella Giudicarie (TN) in Via 3 Novembre n. 33, P.IVA 02233740220 l'incarico per il recupero, il trattamento e lo smaltimento di lastre in cemento amianto rinvenute sulla p.fd. 1566/1 in loc. Lavanech in C.C. Bersone e sulla p.fd. 766 in fascia di rispetto della strada della Polsa in C.C. Daone di proprietà del Comune di Valdaone, come sopra indicato e accertatene la professionalità, affidabilità e serietà oltre che la convenienza economica;

considerato quindi che la spesa complessiva per l'esecuzione del suddetto lavoro ammonta ad € 6.500,00= oltre ad IVA (22% pari a € 1.430,00=) per un totale complessivo di € 7.930,00=;

vista la disponibilità finanziaria presente alla missione 09 programma 02 titolo 2 macroaggregato 02 – capitolo 9350 conto piano finanziario U.2.02.01.09.000 - del bilancio di previsione 2019-2021, per l'esercizio 2019;

verificata la regolarità contributiva della ditta sopra citata;

richiamata la L.P. 19.07.1990, n. 23 ed in particolare il 4° comma dell'art. 21, che consente il ricorso a trattativa privata diretta per la scelta del contraente per importi di contratto fino ad € 46.400,00= al netto di oneri fiscali;

visto quanto disposto dal Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

visto il Regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 43 dd. 24.10.2018, esecutiva;

richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 dd. 13.03.2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli esercizi finanziari 2019-2020-2021, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, che assegna ai responsabili di servizi le risorse finanziarie, umane e strumentali per la realizzazione degli obiettivi ivi stabiliti, dando atto che ai medesimi compete l'adozione degli atti gestionali di competenza connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;

visto l'atto di nomina da parte del Sindaco dei Responsabili dei Servizi prot. n. 2130 dd. 15.03.2019 e visto il decreto sindacale prot. n. 2131 di data 15.03.2019 di delega ai Responsabili dei Servizi delle funzioni per l'assunzione degli atti di natura gestionale;

DETERMINA

1. **di affidare** l'incarico, per le ragioni esposte in premessa, alla ditta Mussi Matteo Coperture Industriali e Rimozione Amianto con sede a Sella Giudicarie (TN) in Via 3 Novembre n. 33, P.IVA 02233740220, per il recupero, il trattamento e lo smaltimento di lastre in cemento amianto rinvenute sulla p.fd. 1566/1 in loc. Lavanech in C.C. Bersone e sulla p.fd. 766 in fascia di rispetto della strada della Polsa in C.C. Daone, secondo le condizioni previste nell'offerta ns. prot. 8686 dd. 15 novembre 2018 e successivo ns. prot. 4347 dd. 30 maggio 2019;
2. **di stipulare** il contratto in forma di scrittura privata con scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, alle condizioni di seguito riportate:
 - a) il compenso pattuito è corrisposto in un'unica soluzione dall'Amministrazione comunale all'impresa dietro presentazione di fattura ad ultimazione del servizio;
 - b) il termine per la liquidazione è pari a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura al protocollo comunale e contestuale consegna al comune del D.U.R.C. od equivalente certificazione attestante la regolarità contributiva, assicurativa etc.;
 - c) dovrà essere allegata alla fattura la notifica presentata, prima dell'inizio dei lavori, all'organo di vigilanza competente per territorio ai sensi dell'art. 250 del D.Lgs. 81/2008, nonché attestato di avvenuto smaltimento del rifiuto presso un impianto autorizzato;
 - d) la ditta si impegna a rispettare il codice di comportamento adottato da questa amministrazione per i pubblici dipendenti, laddove compatibile;



- e) tutte le controversie che insorgessero relativamente all'interpretazione ed esecuzione delle seguenti modalità e condizioni di affidamento, sono possibilmente definite in via bonaria tra il Responsabile dell'Ufficio di merito e l'impresa. Nel caso di esito negativo dei tentativi di cui sopra, si ricorrerà all'autorità giudiziaria;
- 3. **di impegnare** la spesa complessiva derivante dal recupero, dal trattamento e dallo smaltimento delle lastre in cemento amianto rinvenute sulla p.fd. 1566/1 in loc. Lavanech in C.C. Bersone e sulla p.fd. 766 in fascia di rispetto della strada della Polsa in C.C. Daone, che ammonta a complessivi € 7.930,00.= (oneri fiscali inclusi) alla missione 09 programma 02 titolo 2 macroaggregato 02 – capitolo 9350 conto piano finanziario U.2.02.01.09.000 - del bilancio di previsione 2019-2021, per l'esercizio 2019;
- 4. **di dare atto che**, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
- 5. **di dichiarare** la spesa esigibile nell'esercizio 2019;
- 6. **di dare atto che** il contraente, a pena di nullità assoluta del contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 ss.mm. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG. Z1F28C55DF. Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimarrà sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente la controparte ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori;
- 7. **di dare atto che** la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere (art. 32, comma 14, del D. Leg. vo 50/2016): è nella facoltà delle parti effettuare lo scambio mediante PEC o strumenti analoghi negli Stati membri con l'accettazione della controparte da effettuarsi per sottoscrizione del medesimo provvedimento;
- 8. **di trasmettere** la presente determinazione al Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di controllo e riscontro;
- 9. **di dare evidenza**, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

(D.B.)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
- UFFICIO LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PRIVATA -**

Ing. Walter Ferrazza

